

COMUNE DI MEOLO
(Provincia di Venezia)



REGOLAMENTO
RICOVERO INABILI IN ISTITUTI E
COMUNITA' SOCIO-ASSISTENZIALI
A CARATTERE RESIDENZIALE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52 DEL 01.06.1994

PREMESSA:

Il presente Regolamento disciplina il mantenimento degli inabili che non riescano o non possano (per motivi, fisici, psichici o sociali) vivere autonomamente nel proprio naturale ambiente di vita, con retta a parziale o totale carico dell'Amministrazione Comunale. Questo implica che prima dell'inserimento in istituto siano state esperite tutte le possibili soluzioni per far permanere l'inabile nel proprio nucleo familiare o nella propria realtà sociale. A tale fine l'Amministrazione Comunale eroga diversi tipi di servizio a sostegno della famiglia: l'utilizzazione di tali servizi deve, in ogni caso, essere sperimentata o valutata prima di dare inizio alle procedure per il ricovero.

Il ricovero presso istituti di persone inabili non è, inoltre, da considerarsi necessariamente definitivo. Anzi, la verifica periodica delle condizioni della persona ricoverata e della famiglia da cui proviene dovrà rendere più agevole la pratica, là dove esso è possibile, del ricovero temporaneo.

L'assunzione di impegni di spesa finalizzati al pagamento di rette di ricovero in strutture residenziali è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare la massima trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali per le quali vengono impiegate le risorse pubbliche.

Tale regolamento anzitutto mira a garantire la partecipazione dei cittadini al concorso spese nella gestione dei servizi sociali.

Articolo 1

Finalità

L'assunzione di impegni di spesa finalizzati al pagamento di rette di ricovero di inabili in istituti e comunità socio-assistenziali a carattere residenziale deve tendere ad affrontare situazioni di bisogno del cittadino solo qualora siano state esperite tutte le alternative possibili al ricovero stesso da parte dei servizi competenti per legge.

La situazione di bisogno deve essere tale da comportare, in caso di mancato intervento da parte dell'Amministrazione Comunale, un ulteriore aggravamento della situazione complessiva, dal punto di vista fisico, psichico e/o sociale, potendo rappresentare maggior rischio sociale, in riferimento anche all'intera collettività.

L'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale deve essere attuato quando non esistano o non siano comunque rintracciabili parenti o affini civilmente obbligati che siano in grado di provvedere al pagamento delle rette di ricovero del loro congiunto (art. 433 e seguenti Codice Civile).

Articolo 2

Destinatari

Destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento sono gli inabili già ricoverati in strutture socio-assistenziali o che debbano esservi ricoverati, che non siano in grado di gestire autonomamente la loro vita a causa di un grave handicap fisico, psichico o relazionale, e che abbiano nel Comune di Meolo il loro domicilio di soccorso.

CRITERI E PROCEDURE

Articolo 3

Richiesta

L'interessato deve presentare domanda scritta al Sindaco con le generalità del richiedente e la motivazione della richiesta. Alla richiesta devono essere allegati:

- a. stato di famiglia del ricoverando e dei civilmente obbligati;
- b. certificato d'invalidità civile del ricoverando;
- c. ultima dichiarazione dei redditi del ricoverando e dei civilmente obbligati (Mod. 740, 101, 201);
- d. dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal richiedente, in ordine al reddito percepito dal richiedente, dal ricoverando e dai civilmente obbligati, nonché le proprietà di beni mobili registrati e di beni immobili dei medesimi soggetti.

Se la persona per cui si chiede il ricovero è seguita da altri servizi socio-sanitari del territorio la richiesta deve essere accompagnata da una relazione dei servizi che seguono il caso.

La data di presentazione della domanda corrisponde alla data del protocollo generale.

Articolo 4

Istruttoria

L'istruttoria viene seguita dall'Ufficio di Servizio Sociale, avvalendosi degli strumenti professionali, colloqui in ufficio, visite domiciliari, incontri con gli operatori che seguono il caso, ecc., per un approfondimento della situazione socio-familiare.

L'Assistente Sociale effettuerà i necessari accertamenti, avvalendosi dell'ausilio degli uffici competenti (ufficio anagrafe, ragioneria, vigili urbani) e del personale dei servizi socio-sanitari che hanno seguito l'utente fino a quel momento.

Il servizio sociale provvederà inoltre a verificare la struttura più idonea all'inserimento del ricoverando, la disponibilità di posti, le modalità di accesso ed i costi.

La domanda verrà corredata da una relazione tecnica di individuazione ed analisi del bisogno e di valutazione sull'opportunità del ricovero stesso. La relazione dovrà contenere le proposte relative alla struttura di inserimento, le modalità di pagamento e le procedure per la riscossione dei rimborsi da parte del ricoverando e dei civilmente obbligati, i tempi necessari al ricovero ed i tempi e le modalità di verifica.

Articolo 5

Decisione

La decisione sull'assunzione di spesa in merito al pagamento di rette di ricovero di inabili è di competenza della Giunta comunale.

Articolo 6

Rimborsi

L'interessato al ricovero e i civilmente obbligati devono concorrere a sostenere le spese di ricovero. Qualora la persona da ricoverare non sia in grado di far fronte con proprie risorse al totale pagamento della retta, sono tenuti a contribuire a tali spese i congiunti obbligati agli alimenti di cui

all'art. 433 del Codice Civile e, nel caso di verificata incapacità totale o parziale di questi, anche l'Amministrazione Comunale.

La quota di retta eventualmente posta a carico dell'Amministrazione Comunale dà diritto all'Amministrazione Comunale di procedere al recupero sia nel caso in cui il ricoverato venga in possesso di redditi aggiuntivi durante il ricovero, sia al momento della divisione dell'eventuale eredità.

A tale scopo, l'Amministrazione Comunale può avvalersi della sottoscrizione di una convenzione con il beneficiario e/o i civilmente obbligati concernente i reciproci rapporti ed impegni.

A garanzia della riscossione dei rimborsi stessi l'Amministrazione Comunale può chiedere al beneficiario e/o ai civilmente obbligati un deposito cauzionale presso il tesoriere comunale.

L'entità dei rimborsi viene stabilita annualmente in occasione della denuncia dei redditi.

Articolo 7

Calcolo dei rimborsi da parte del beneficiario

La quota di retta a carico del ricoverando viene stabilita con riferimento alla retta effettivamente pagata ed all'insieme delle risorse del ricoverando stesso.

Il beneficiario dovrà rimborsare l'Amministrazione Comunale, tramite il versamento nelle casse comunali, delle proprie entrate economiche, ivi compresa, l'indennità di accompagnamento, se percepita, nel limite della copertura completa della retta di ricovero.

Le risorse del ricoverando risultano dalle seguenti voci:

- A. redditi da pensione, a qualsiasi titolo percepiti;
- B. assegni, indennità e rendite, a qualsiasi titolo percepiti, compresa l'indennità di accompagnamento;
- C. altri redditi di qualsiasi natura;
- D. patrimonio mobiliare ed immobiliare.

L'ufficio ragioneria provvede a riscuotere bimestralmente la quota di retta a carico del beneficiario.

Poichè è dovere dell'Amministrazione Comunale contribuire al pagamento della retta di mantenimento in istituti di ricovero solo con riguardo a quei cittadini che non siano in grado di provvedervi autonomamente attraverso le risorse proprie e/o di quelle dei civilmente obbligati, il proprietario di beni mobili registrati o immobili è tenuto a partecipare al pagamento della retta per il proprio mantenimento non solo attraverso i propri redditi, ma anche attraverso l'utilizzazione di quote di patrimonio. Del patrimonio del ricoverando non va considerata l'abitazione di residenza del coniuge e/o dei figli con esso conviventi al momento del ricovero.

L'utilizzazione del patrimonio della persona ricoverata può avvenire per alienazione del bene all'Amministrazione Comunale.

In questo caso il valore capitale del bene viene trasformato in una rendita vitalizia (calcolata con riferimento all'età del ricoverato) che concorre al pagamento della retta di mantenimento.

Qualora l'importo della rendita vitalizia non sia sufficiente a coprire l'ammontare della retta, il pagamento della differenza viene anzitutto richiesto alla persona ricoverata e, successivamente, ai congiunti obbligati agli alimenti. Nei casi in cui rimane comunque una quota di retta non coperta, l'Amministrazione Comunale interviene con un proprio contributo; qualora invece l'ammontare della rendita sia superiore a quello della retta di mantenimento in istituto, la differenza che ne risulta viene versata alla persona ricoverata.

Articolo 8
Calcolo dei rimborsi dei civilmente obbligati

Per effettuare il calcolo dei rimborsi dei soggetti civilmente obbligati si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare per ciascuna delle persone tenute al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e seguenti.

Per il calcolo viene compilato l'allegato a) del presente regolamento, che ne fa parte integrante, dal quale risulta la totale somma annua dovuta.

Articolo 9
Accertamento dei redditi dei congiunti obbligati
(art. 433 e seguenti del Codice Civile)

L'art. 433 del Codice Civile indica le persone che sono obbligate a prestare gli alimenti secondo l'ordine seguente.

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti, anche naturali, gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

I congiunti obbligati agli alimenti concorrono al pagamento della retta di mantenimento in proporzione diretta a quelle della propria famiglia di appartenenza.

Il reddito del nucleo familiare delle persone tenute agli alimenti viene determinato dalla somma di ogni reddito, di qualsiasi natura, dei rispettivi componenti (al lordo di oneri deducibili IRPEF ed imposte).

Dal reddito vengono dedotte le seguenti voci:

- oneri deducibili;
- IRPEF/ILOR, già trattenute o versate;
- deduzione per il titolare (£. 8.538.000 per l'anno 1994);
- deduzione per i familiari a carico (£. 5.100.000 per l'anno 1994);
- deduzione per il fabbricato adibito ad abitazione propria;
- altre deduzioni (ad es. ICI versata).

Dalla somma così ottenuta si calcola il 15% fino a £. 5.000.000 ed il 20% oltre £. 5.000.000 che sommate danno la totale somma annua dovuta a carico dei civilmente obbligati.

Gli importi vengono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale adottata, di norma, in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione.

Per "familiari a carico" non si considera la persona ricoverata o da ricoverare.

Art. 10
Riscossione dei rimborsi

L'Ufficio ragioneria del Comune provvederà a riscuotere bimestralmente le quote di rimborso da parte del beneficiario e dei civilmente obbligati.

Art. 11
Validità

Il presente regolamento riguarda utenti già inseriti in strutture residenziali e utenti che in futuro faranno richiesta di ingresso in strutture residenziali ed entra in vigore dall'esecutività della deliberazione che lo approva.

Art. 12
Albo

I beneficiari di cui al presente regolamento verranno inseriti nell'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica istituito con il regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari di cui alla delibera di C.C. n. 32 del 31.03.1992.

Art. 13
Verifica

Ogni sei mesi l'ufficio di servizio sociale provvede a verificare l'andamento dell'inserimento nella struttura del ricoverato chiedendo una relazione tecnica all'istituto od alla comunità-alloggio. La verifica permetterà anche la valutazione dei presupposti di un eventuale rientro nel proprio nucleo familiare del ricoverato.

Allegato A) Calcolo dei redditi

CALCOLO DEI REDDITI

Del/la sig./sig.ra
congiunto/a del/la sig./sig.ra

a) sommare.

- 1) redditi da lavoro dipendente _____
- 2) redditi di pensione _____
- 3) redditi da lavoro autonomo _____
- 4) redditi di impresa _____
- 5) redditi di impresa agricola _____
- 6) redditi per rendite, ecc. _____
- 7) redditi per interessi, ecc. _____
- 8) redditi di terreni/fabbricati _____
- 9) redditi diversi _____

TOTALE A _____

b) dedurre:

- oneri deducibili _____
- IPERF/ILOR (già trattenute o versate) _____
- deduzione per il titolare (dati fiscali) _____
- deduzione per i familiari a carico _____
- deduzioni per il fabbricato adibito ad abitazione propria _____
- altre deduzioni (es. ICI versata) _____

TOTALE B _____

TOTALE NETTO C (A – B) _____

Calcolo dell'importo dovuto:

Reddito di cui al punto C _____

15% (fino a £. 5.000.000) _____

20% (oltre £. 5.000.000) _____

TOTALE SOMMA ANNUA DOVUTA _____